

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1783

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FLUVI

Modifiche ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546,
per il riordinamento della giustizia tributaria

Presentata il 13 ottobre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, furono radicalmente riformati l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed il processo tributario.

Le nuove regole processuali, di fatto, però, per il tempo necessario all'espletamento dei concorsi, sono state applicate dalle rinnovate commissioni tributarie a partire dal 1° aprile 1996.

Nel corso dei successivi anni si sono resi necessari alcuni settoriali interventi di riforma delle norme processuali e di quelle ordinamentali, tra i quali assume particolare importanza la modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, introdotta dall'articolo 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha attribuito alla giurisdizione tributaria la competenza a conoscere delle controversie

riguardanti tributi di ogni genere e specie, realizzando, così, una giurisdizione generale in materia di tributi.

Il giudizio ampiamente positivo dell'attività svolta dalle commissioni tributarie in questi anni si fonda non solo sul numero delle decisioni assunte, che è di circa 6 milioni, ma anche sulla qualità di tali decisioni, dal momento che la media degli appelli proposti avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali si attesta su un livello del 13-14 per cento.

Peraltro, tali dati non tengono conto dell'attività relativa ai procedimenti cautelari, che a volte si presentano più problematici e richiedono maggiore studio delle decisioni di merito.

Il rapporto tra Stato e cittadino, dopo l'entrata in vigore dello statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) — i cui principi troveranno compiuta

attuazione nelle nuove leggi tributarie e saranno determinanti nell'interpretazione delle leggi tributarie in vigore — e degli istituti giuridici attivabili in sede amministrativa ed anche in sede processuale dall'Amministrazione finanziaria e dalle altre Amministrazioni tributarie (concordato preventivo, autotutela, ravvedimento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale), ha subito una forte evoluzione, coerente con i principi di un moderno Stato democratico.

A tale complessiva evoluzione ha contribuito anche l'attività svolta dalle commissioni tributarie che, oggi, si caratterizza per i tempi delle decisioni in linea con il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo. Precetto che assume particolare rilievo in campo tributario, se si considera che in passato i tempi eccessivamente lunghi delle decisioni delle commissioni tributarie favorivano di fatto fenomeni di evasione fiscale, dal momento che la presentazione, anche strumentale, di un ricorso consentiva di rinviare il pagamento o l'inizio del pagamento del tributo, confidando anche nell'applicazione di un possibile successivo condono.

A garanzia dell'indipendenza della magistratura tributaria, è stato istituito, con il decreto legislativo n. 545 del 1992, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, la cui attività si pone anche a garanzia del diritto delle parti processuali ad un giudice effettivamente terzo, dotato di professionalità e consapevole dei doveri connessi alla funzione esercitata.

L'attuale composizione del consiglio di presidenza — a seguito della modifica introdotta dall'articolo 16-*quater* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, che prevede, oltre ad undici componenti eletti dai giudici tributari, quattro componenti eletti dal Parlamento — rafforza l'autonomia dell'organo e ne garantisce ulteriormente il raccordo con le altre istituzioni, prima fra tutte lo stesso Parlamento.

Le considerazioni fin qui svolte giustificano una complessiva rilettura dell'ordi-

namento degli organi di giustizia tributaria, che comunque risente di modelli organizzativi elaborati quando operavano le commissioni tributarie di primo e secondo grado e, quindi, in un diverso contesto ordinamentale e processuale.

Così, la realizzazione della giurisdizione generale in materia tributaria ed alcune disfunzioni riscontrate nel funzionamento del processo tributario impongono a loro volta modifiche ed integrazioni delle norme del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Con l'articolo 1 della proposta di legge si prevede una nuova denominazione degli organi giudiziari tributari di primo e secondo grado.

La denominazione di tribunale tributario e di corte d'appello tributaria risulta certamente più rispondente alla dignità della funzione e ne connota più incisivamente la giurisdizionalità, tenuto conto che l'attuale denominazione di commissioni tributarie rappresenta un retaggio dell'epoca in cui ne era ritenuta la natura amministrativa.

L'articolo 3 adegua le disposizioni alla nuova denominazione di cui all'articolo 1; distingue e precisa meglio l'oggetto delle tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992; prevede che all'istituzione di nuove corti d'appello e di nuovi tribunali nonché all'adeguamento delle sezioni dei citati organi giurisdizionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentito il consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La proposta di legge, infatti, all'articolo 2, prevede l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle attuali funzioni e competenze del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze, per assicurare anche nell'apparenza la piena e completa autonomia della giurisdizione e della magistratura tributaria, tenuto anche conto delle fondate e forti critiche della dottrina del diritto pubblico, amministrativo, tributario e processuale, nonché degli

operatori del processo tributario, sull'attuale assetto.

Con gli articoli 4 e 5 si prevede l'accesso alla magistratura tributaria solo con la nomina a giudice di tribunale tributario di soggetti muniti di specifici requisiti, in particolare di soggetti in possesso del titolo di studio della laurea e dotati di specifiche competenze in diritto tributario sostanziale, in diritto processuale e in particolari materie oggetto di cognizione del giudizio tributario. Si propone, cioè, una più qualificata selezione del giudice tributario in ragione della complessità del processo tributario e delle nuove competenze della giurisdizione tributaria.

Le nomine alle funzioni di giudice presso le corti d'appello tributarie e agli incarichi di presidente degli organi di giurisdizione tributaria, di presidente e di vicepresidente di sezione sono conferite dal consiglio di presidenza in base a concorsi che mirano ad accertare laboriosità, diligenza, capacità, preparazione nell'espletamento della funzione giurisdizionale nonché l'idoneità allo svolgimento delle funzioni di vicepresidente e di presidente di sezione, in occasione del conferimento d'incarichi, tenuto conto degli anni di esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie. Per la nomina a tali funzioni ed incarichi sono previsti termini diversi di legittimazione per la partecipazione al concorso, a seconda delle categorie professionali di provenienza ed in ragione delle specifiche cognizioni di diritto sostanziale e/o processuale ad esse connesse.

Si realizza così la pari dignità di tutti i giudici tributari, consentendo a tutti l'accesso alle diverse funzioni di appello o agli incarichi semidirettivi e direttivi, condizionato all'effettivo accertamento delle capacità ed attitudini, considerando l'anzianità acquisita.

Gli anni di esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie devono essere considerati per l'attribuzione delle diverse funzioni e dei diversi incarichi, ma non possono giustificare da soli, senza una corretta valutazione della professionalità e della attitudine, il conferimento di fun-

zioni di appello e di incarichi importanti per il corretto funzionamento dell'amministrazione della giurisdizione.

Con l'articolo 7 si propone la soppressione dell'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede l'ufficio giudiziario, non solo per ragioni logistiche di vicinanza alla sede di un tribunale tributario, ma anche ed essenzialmente per la maggiore coerenza con l'esigenza, prevista dagli articoli 4 e 5, di privilegiare professionalità ed attitudini nell'attribuzione di funzioni ed incarichi. Peraltro si deve tener conto che con il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è stata già prevista e disciplinata la possibilità del trasferimento da una commissione all'altra.

L'articolo 8 adegua l'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992 alle modifiche apportate con i precedenti articoli.

Con l'articolo 9 si prevedono, come è previsto per le altre magistrature, concorsi per il trasferimento e l'attribuzione di diverse funzioni e incarichi semi-direttivi e direttivi, riservando il concorso previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992 — da bandirsi per i posti di giudice presso i tribunali tributari rimasti vacanti — a coloro che aspirano per la prima volta all'incarico.

Si tratta di una disciplina in parte già prevista, in caso di trasferimento da una commissione ad un'altra, dal decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dal citato decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005.

Con l'articolo 10 si introduce la temporaneità degli incarichi direttivi di presidente di tribunale e di presidente della corte d'appello, sia per evitare l'immediata estinzione della funzione di amministrazione della giurisdizione per lungo periodo nella stessa persona, sia perché la possibilità, dopo due anni, di partecipare ai concorsi per la nomina ad altro incarico direttivo può indurre a svolgere al meglio la funzione rivestita.

Con l'articolo 11 si prevede la possibilità di conferire al giudice tributario, all'atto della cessazione dell'incarico, il titolo onorifico inerente alla funzione o all'incarico immediatamente superiore.

Con l'articolo 12 si modifica il trattamento economico previsto nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992, che ha dato luogo a non pochi inconvenienti, specie in relazione al trattamento dei presidenti di commissione e di sezione e dei vicepresidenti, determinato in ragione di una percentuale del compenso previsto per ciascun ricorso deciso.

La modifica, che evita che alcuni compensi siano determinati in ragione del lavoro di altri, risponde a criteri di trasparenza e di buona amministrazione. Infatti si prevede un compenso fisso diversificato a seconda delle funzioni svolte, e per i presidenti di corte d'appello e di tribunale in base al numero delle sezioni, in ragione del maggiore impegno che richiede un ufficio con più sezioni, mentre il compenso aggiuntivo per ciascun ricorso deciso spetta esclusivamente ai componenti del collegio giudicante, tenendo conto dell'apporto del relatore/estensore.

È previsto poi un compenso aggiuntivo, pari alla metà di quello previsto per i ricorsi definiti, per i provvedimenti di sospensione, che a volte comportano anche maggiore complessità e studio che non la decisione di merito.

Per la partecipazione all'udienza è prevista, come per gli altri giudici onorari, un'indennità, così come è meglio disciplinata l'indennità per i residenti in comuni diversi da quello della sede giudiziaria.

Si conferma, infine, la cumulabilità dei compensi con i trattamenti pensionistici e di quiescenza e si prevede che alla liquidazione dei compensi provveda il dirigente responsabile della segreteria dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice tributario, come di fatto già avviene in base a disposizioni ministeriali.

Con l'articolo 13 si prevede un'integrazione alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 545 del 1992, colmando una grave lacuna dell'attuale ordinamento.

Infatti, come sanzione disciplinare più grave è per ora prevista la rimozione dall'incarico soltanto in casi di recidiva delle trasgressioni di cui alla lettera *c*) — che riguardano inadempimenti di doveri professionali e contegni scorretti nell'ambito della sezione, del collegio giudicante o verso il pubblico — mentre risulta necessaria la previsione, già prevista per altre magistrature onorarie, della possibilità della rimozione dall'incarico per i comportamenti negligenti o scorretti particolarmente gravi che denotano l'inidoneità a svolgere diligentemente e proficuamente la funzione di giudice tributario. Attualmente, il consiglio di presidenza può solo irrogare, anche di fronte a tali gravi comportamenti, una delle sanzioni previste, che risultano inadeguate e che comunque consentono al giudice tributario di permanere nell'incarico.

Con l'articolo 14 si modifica il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 545 del 1992, per adeguare la norma all'intervenuta modifica della composizione del consiglio di presidenza, e si aggiungono due commi, il primo dei quali prevede che i componenti del consiglio non possono partecipare ai concorsi per la nomina a giudice tributario o per l'attribuzione di diverse funzioni o per trasferimento, per evidenti ragioni di opportunità e di trasparenza, mentre il secondo di essi prevede, per la migliore funzionalità del consiglio e per particolari esigenze, la possibilità di esonero dalle funzioni di magistrato ordinario, amministrativo o di pubblico dipendente per un limitato periodo e, comunque, per non oltre un anno.

Con l'articolo 15 si introduce l'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 545 del 1992, destinato a sostituire l'articolo 19, già abrogato dall'articolo 85, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che disciplina le attribuzioni del presidente del consiglio di presidenza, anche in conseguenza della mutata composizione, e ne regola la sostituzione in caso di assenza o di impedimento.

Con l'articolo 16 sono apportate modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 conseguenti alle previ-

sioni dei precedenti articoli e si prevede che il consiglio di presidenza, per le iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari, si avvalga dell'ufficio studi istituito dal successivo articolo 21.

Con gli articoli 17 e 18 si modificano parzialmente le disposizioni degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 545 del 1992, in conseguenza della mutata composizione del consiglio di presidenza.

Con l'articolo 19 si modifica l'articolo 27 del decreto legislativo n. 545 del 1992, che disciplina il trattamento economico dei componenti del consiglio di presidenza. La nuova disciplina, già sostanzialmente prevista per i componenti del Consiglio superiore della magistratura e degli organi di autogoverno delle altre magistrature, è anche conseguenza della riconosciuta autonomia contabile e della mutata composizione.

Con l'articolo 20 si integra l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo n. 545 del 1992, relativo all'autonomia contabile, prevedendo che il consiglio di presidenza adotti un regolamento di amministrazione e contabilità per la gestione delle risorse finanziarie. La disposizione è opportuna per assicurare, mediante tale regolamento, massima trasparenza e regole precise nella gestione delle risorse, tanto più che il consiglio lo ha già adottato con deliberazione del 16 novembre 1999.

Con l'articolo 21 è inserito nel decreto legislativo n. 545 del 1992 l'articolo 29-*ter*, che prevede l'istituzione dell'ufficio studi e documentazione del consiglio di presidenza. La complessità delle funzioni dell'attività consiliare, l'organizzazione di seminari e corsi per la formazione e l'aggiornamento dei giudici tributari, l'analisi e la verifica dell'attività degli organi di giustizia tributaria, necessarie per la redazione della relazione annuale del consiglio, richiedono, com'è previsto per gli organi di autogoverno delle altre magistrature, il supporto di un piccolo gruppo di giudici tributari dotati di particolare attitudine scientifica.

Con l'articolo 22 si modifica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 545 del 1992

per adeguare la composizione dell'ufficio di segreteria alla rilevanza del consiglio di presidenza ed alle funzioni svolte. L'assegnazione di un dirigente generale e di tre dirigenti, oltre a funzionari ed impiegati (oggi risultano assegnati tre dirigenti e 91 unità di funzionari ed impiegati), risulta adeguata alle necessità e tiene anche conto, con la previsione di un dirigente generale, dei compiti del segretario generale nonché dei rapporti da intrattenere con altre istituzioni e con dirigenti delle segreterie degli organi di giustizia tributaria.

Si prevedono poi, per l'autonomia dell'organo ed in mancanza di un apposito ruolo del personale di segreteria, la dipendenza del personale stesso dal comitato di presidenza del consiglio e il necessario consenso del consiglio per l'assegnazione di tale personale, nonché la deliberazione del consiglio stesso per la richiesta di revoca dell'assegnazione.

Si prevede, infine, che il consiglio disciplini con apposito regolamento — peraltro, in via di fatto, già adottato — l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Con l'articolo 23 si modifica l'articolo 32 del decreto legislativo n. 545 del 1992 per adeguarlo a quanto previsto dal successivo articolo 28 della proposta di legge.

Con l'articolo 25 viene conseguentemente abrogato l'articolo 34 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Con gli articoli da 26 a 29 si modificano gli articoli da 36 a 39 del decreto legislativo n. 545 del 1992, ricordando che sin dall'entrata in vigore della normativa è stato oggetto di forti critiche, da parte dei cattedratici, degli operatori del diritto e del processo tributario, nonché delle associazioni dei giudici tributari, di quelle del personale amministrativo e dei sindacati del personale, lo status del personale delle segreterie ed il suo inquadramento nel Ministero delle finanze prima e nel Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze poi. Si è osservato che l'autonomia e la terzietà della giurisdizione devono connotare l'organo giurisprudenziale nel suo

complesso e, di conseguenza, anche l'organizzazione del personale di segreteria.

Da più parti è stata sottolineata la necessità di un ruolo unico di tale personale, in ragione della specifica professionalità che deve possedere e della necessità di curarne la formazione e l'aggiornamento professionale, con particolare attenzione alle funzioni che la legge gli assegna.

Per tali ragioni viene proposta l'istituzione di un ruolo unico del personale di segreteria inquadrato nell'ufficio centrale del contenzioso tributario, che si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale ufficio sono attribuiti, oltre all'amministrazione del personale degli uffici di segreteria, i compiti indicati nell'articolo 26, che sostituisce l'articolo 36 del decreto legislativo n. 545 del 1992, per consentire un miglior funzionamento della complessiva attività degli organi di giustizia tributaria e garantire una puntuale segnalazione al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane delle questioni che registrano un univoco orientamento interpretativo giurisprudenziale, nonché alle medesime istituzioni, ai giudici e agli operatori del diritto tributario un funzionale e completo massimario della giurisdizione tributaria.

A completamento di tale novellato sistema dei servizi relativi alla giustizia tributaria, con l'articolo 30 si modifica l'articolo 40 del decreto legislativo n. 545 del 1992, prevedendo composizione e modalità di funzionamento degli uffici del massimario istituiti presso ogni corte d'appello tributaria, in modo da assicurare una tempestiva raccolta, massimazione e circolarità di conoscenza della giurisprudenza tributaria.

Con l'articolo 31 vengono abrogati l'articolo 41 (dal momento che i corsi di aggiornamento risultano già previsti e disciplinati in altre parti del provvedimento) e l'articolo 44-ter del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Con l'articolo 32, in conseguenza di quanto previsto per la nomina a giudice di tribunale tributario e per l'attribuzione delle altre funzioni e degli altri incarichi,

viene sostituita la tabella F e vengono abrogate le tabelle C, D ed E allegate al decreto legislativo n. 545 del 1992.

Gli articoli da 33 a 42 recano modifiche al decreto legislativo n. 546 del 1992, recante disposizioni sul processo tributario, tenuto conto della competenza generale tributaria, a seguito della nuova formulazione dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, introdotta dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché correttivi per un miglior funzionamento del processo.

In particolare, con l'articolo 33 si propone di attribuire alla cognizione degli organi di giurisdizione tributaria le controversie relative ai contributi previdenziali.

Ancorché si sostenga da più parti che i contributi previdenziali potrebbero già rientrare nella disciplina introdotta con la modifica precedente, si tratta di una utile specificazione, considerato che la Corte di cassazione a sezioni unite, con due sentenze (n. 4918 del 15 maggio 1998 e n. 10232 del 27 giugno 2003), ha affermato che « la contribuzione previdenziale ha assunto sempre più nel tempo una natura "parafiscale", essendo intesa come prestazione imposta dalla legge a favore di un ente pubblico [...] e, quindi, qualificabile come "imposta speciale" (perché colpisce solo determinate categorie o gruppi di persone, che possono anche non avere alcun interesse alle prestazioni finanziate con tale contribuzione) » e che « in virtù del generale principio di solidarietà che costituisce il fondamento della previdenza sociale non esiste fra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale, sicché ben può persistere l'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l'ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni; d'altronde la predetta obbligazione contributiva partecipa della natura delle obbligazioni pubblicistiche equiparabili alle obbligazioni tributarie sottratte alla disponibilità di negozi giuridici di diritto privato, quali devono ritenersi, nell'attuale ordinamento, i contratti collettivi ».

Gli articoli 34 e 36 sono conseguenza della competenza giurisdizionale in ordine

alle controversie relative al contributo previdenziale di cui all'articolo 33.

Con l'articolo 35 si propone la modifica del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che vuole garantire il rispetto del principio di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale per evitare sospetti di incostituzionalità della norma (si tenga conto dell'avvenuta dichiarazione di incostituzionalità di ogni limitazione documentale frapposta alla ripetizione di tributi indebiti) e di incompatibilità con le norme comunitarie.

Con l'articolo 37 si propone di modificare il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in correlazione con la precedente modifica, per consentire l'impugnazione di tutti gli atti afferenti a ogni tipologia di tributo comunque denominato (ad esempio le fatture utilizzate per la riscossione di talune tasse ambientali).

Con l'articolo 38 viene istituito un contributo unificato, diversificato in ragione del valore delle controversie tributarie.

Con l'articolo 39 si prevede una modifica dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 546 del 1992 conseguente all'istituzione del predetto contributo unificato.

Con l'articolo 40 si propone una modifica del comma 3 dell'articolo 46 decreto legislativo n. 546 del 1992 nel senso di consentire — eliminando il disposto nella parte che lo preclude — che quando con sentenza sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, al di fuori dei casi di definizione delle liti per condono, resti applicabile il principio di soccombenza virtuale al fine di regolamentare le spese di giudizio con le stesse modalità adottate per il processo che si conclude ordinariamente. La modifica attribuisce al processo tributario pari dignità con il processo civile ordinario e rappresenta anche una conseguenza dei principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Con l'articolo 41 si introducono disposizioni transitorie connesse con le nuove disposizioni.

In particolare si prevede che entro il 31 dicembre 2009 il consiglio di presidenza e

l'ufficio centrale del contenzioso tributario, verificati i flussi delle pendenze e delle sopravvenienze, individuino le variazioni da apportare al numero delle sezioni di ciascun organo giurisdizionale e agli organici dei giudici e del personale di segreteria. La data indicata tiene conto della necessità di accertare i flussi di lavoro in un tempo medio apprezzabile e l'incidenza della nuova competenza indotta dalla riforma dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 545 del 1992, che non è stato possibile verificare per il successivo condono, nonché l'incidenza delle nuove competenze che in questa sede si propongono.

Tale accertamento sarà sottoposto alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvederà, con distinti decreti, alle variazioni ritenute necessarie.

Sono previsti, poi, provvedimenti provvisori per il ruolo unico del personale degli uffici di segreteria, per l'ufficio di segreteria del consiglio di presidenza e per il personale dell'ufficio centrale per il contenzioso tributario.

È prevista infine la conferma, fino alla cessazione dall'incarico, nelle medesime funzioni svolte e senza possibilità di accedere ad altre funzioni, dei giudici tributari non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 545 del 1992, nella nuova formulazione che qui si è proposta, e da cui consegue la modifica dei requisiti previsti per la nomina a giudice tributario.

Con l'articolo 42 si dispone che l'onere finanziario sia fissato per i primi due anni dall'entrata in vigore della legge in misura pari a quello sostenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze per il funzionamento della giustizia tributaria nell'anno 2008, aumentato del 40 per cento per il primo anno e del 50 per cento per il secondo anno, nonché agli oneri sostenuti nell'anno di entrata in vigore della legge per il personale degli uffici di segreteria. La copertura del maggior onere economico è assicurata dal nuovo contributo previsto dall'articolo 38.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I riferimenti alle « commissioni tributarie », alle « commissioni tributarie provinciali » e alle « commissioni tributarie regionali », contenuti nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, devono intendersi sostituiti da riferimenti, rispettivamente, agli « organi della giurisdizione tributaria », ai « tribunali tributari » e alle « Corti d'appello tributarie ».

ART. 2.

1. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: « Ministro delle finanze » e: « Ministero delle finanze » sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri » e: « Presidenza del Consiglio dei ministri ».

ART. 3.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « commissioni tributarie provinciali » e: « commissioni tributarie regionali » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « tribunali tributari » e: « corti d'appello tributarie »;

b) al comma 2, le parole: « da commissioni tributarie di primo e di secondo grado » sono sostituite dalle seguenti: « da tribunali tributari e da corti d'appello tributarie »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le corti d'appello tributarie, i tribunali tributari e il numero delle relative

sezioni sono indicati nella tabella A allegata al presente decreto. La dotazione organica unitaria del personale di magistratura, articolata per ogni corte d'appello tributaria e tribunale tributario, è indicata nella tabella B allegata al presente decreto »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il numero delle sezioni delle corti d'appello tributarie e dei tribunali tributari può essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentito il consiglio di presidenza della giustizia tributaria »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Alla istituzione di nuove corti d'appello tributarie e di nuovi tribunali tributari e alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentito il consiglio di presidenza della giustizia tributaria ».

ART. 4.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*I giudici dei tribunali tributari*). — 1. I giudici dei tribunali tributari sono nominati tra:

a) i magistrati ordinari, amministrativi e militari, in servizio o a riposo, e gli avvocati dello Stato, a riposo;

b) i docenti di ruolo universitari o della scuola secondaria e i ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in servizio o a riposo;

c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree o altra equipollente;

d) gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato per almeno dieci anni;

e) gli ispettori del Servizio consultivo e ispettivo tributario del Ministero dell'economia e delle finanze (SECIT), cessati dall'incarico dopo almeno sette anni di servizio;

f) i notai e gli iscritti agli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti, che abbiano esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

g) coloro che sono stati iscritti agli albi professionali di cui alla lettera f) e hanno esercitato attività di amministratori, di sindaci, di dirigenti o di revisori dei conti in società di capitali;

h) coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o tecnico-ragionieristiche e hanno esercitato per almeno cinque anni attività di insegnamento;

i) gli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti e dei dottori in agraria, che abbiano esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

l) gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali, che abbiano esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni ».

ART. 5.

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (*I giudici delle corti d'appello tributarie*). — 1. I giudici delle corti d'appello tributarie sono nominati tra:

a) i giudici dei tribunali tributari, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che

hanno svolto per non meno di due anni le funzioni di giudice tributario;

b) i giudici dei tribunali tributari, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, che hanno svolto per non meno di tre anni le funzioni di giudice tributario;

c) i giudici dei tribunali tributari, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *h)*, *i)*, ed *l)*, che hanno svolto per non meno di quattro anni le funzioni di giudice tributario.

2. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per la nomina a giudice delle corti d'appello tributarie, tiene conto degli anni di esercizio delle funzioni di giudice tributario, nonché della laboriosità, della capacità, della diligenza e della preparazione dimostrate nell'espletamento delle funzioni, sulla base di criteri obiettivi formulati dallo stesso consiglio di presidenza ».

ART. 6.

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*I presidenti degli organi di giurisdizione tributaria e delle sezioni. I vicepresidenti di sezione*). — 1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i presidenti di sezione dei tribunali tributari e tra i presidenti di sezione delle corti d'appello tributarie, con almeno due anni di esercizio nelle funzioni di presidente di sezione, per i giudici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*; con almeno tre anni di esercizio nelle funzioni di presidente di sezione, per i giudici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio; con almeno quattro anni di esercizio nelle funzioni di presidente di sezione, per i giudici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *h)*, *i)* ed *l)*, purché in possesso

del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i vicepresidenti di sezione dei tribunali tributari e tra i vicepresidenti di sezione delle corti d'appello tributarie, con almeno due anni di esercizio nelle funzioni di vicepresidente di sezione, per i giudici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*); con almeno tre anni di esercizio nelle funzioni di vicepresidente di sezione, per i giudici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*), purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio; con almeno quattro anni di esercizio nelle funzioni di vicepresidente di sezione, per i giudici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), *h*), *i*) ed *l*), purché in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

3. I vicepresidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici dei tribunali tributari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 e tra i giudici delle corti d'appello tributarie, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o altre equipollenti.

4. I presidenti delle corti d'appello tributarie sono nominati tra i presidenti dei tribunali tributari, i presidenti di sezione delle corti d'appello tributarie e i presidenti di sezione dei tribunali tributari, che abbiano i requisiti previsti dal comma 1.

5. I presidenti di sezione delle corti d'appello tributarie sono nominati tra i presidenti di sezione dei tribunali tributari e tra i vicepresidenti di sezione delle corti d'appello tributarie, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

6. I vicepresidenti di sezione delle corti d'appello tributarie sono nominati tra i vicepresidenti di sezione dei tribunali tributari, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio; tra i giudici delle corti d'appello tributarie, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in

economia e commercio o altre equipollenti; tra i giudici dei tribunali tributari che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 4 e che abbiano esercitato le relative funzioni per ulteriori due anni, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

7. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per la nomina ad una delle funzioni previste nei commi da 1 a 6, tiene conto degli anni di esercizio nelle funzioni di giudice tributario, nonché della laboriosità, della capacità, della diligenza e della preparazione dimostrate nell'espletamento delle funzioni esercitate al momento della valutazione, sulla base di criteri obiettivi formulati dallo stesso consiglio di presidenza ».

ART. 7.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera *f*) è abrogata.

ART. 8.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Procedimenti di nomina dei giudici dei tribunali tributari »;

b) al comma 1, le parole: « I componenti delle commissioni tributarie » sono sostituite dalle seguenti: « I giudici dei tribunali tributari »;

c) al comma 2, le parole: « negli articoli 3, 4 e 5, per il posto da conferire » sono sostituite dalle seguenti: « nell'articolo 3 »;

d) al comma 3, le parole: « negli articoli 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'articolo 3 ».

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — (*Procedimento per la nomina alle funzioni e agli incarichi di giudice delle corti d'appello tributarie, di presidente degli organi di giurisdizione tributaria, di presidente e vicepresidente di sezione. Procedimento per trasferimento*). —

1. La vacanza dei posti di giudice delle corti d'appello tributarie, nonché di presidente, di presidente di sezione e di vicepresidente di sezione presso i tribunali tributari e presso le corti d'appello tributarie è annunciata dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria e portata a conoscenza di tutti i giudici tributari in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale coloro che intendono concorrere all'assegnazione dell'incarico devono presentare la relativa domanda.

2. I giudici tributari, a prescindere dalla funzione o dall'incarico esercitati, non possono concorrere all'assegnazione di altre funzioni o incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni esercitate al momento della domanda.

3. Alla nomina in ciascuna delle funzioni e degli incarichi si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 5 e 6. Nei casi di necessità di servizio, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza, l'anticipazione dell'assunzione delle funzioni ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

4. Il consiglio di presidenza procede alla deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 9 sulla base di elenchi formati relativamente ai posti pubblicati e comprendenti gli aspiranti alla funzione o all'incarico, in possesso dei requisiti rispettivamente previsti dagli articoli 4, 5 e 6. Alla comunicazione di disponibilità alla

funzione o all'incarico deve essere allegata la documentazione circa il possesso dei requisiti rispettivamente previsti dagli articoli 4, 5 e 6 nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 8.

5. La scelta tra i concorrenti è effettuata dal consiglio di presidenza, tenendo conto degli anni di esercizio delle funzioni di giudice tributario, considerando un anno di esercizio delle funzioni presso le commissioni di primo e secondo grado pari alla metà di un anno di esercizio delle funzioni a decorrere dal 1° aprile 1996, della capacità, della laboriosità, della diligenza e della preparazione, nonché dell'attitudine all'incarico di presidente, di presidente di sezione e di vicepresidente, sulla base di criteri obiettivi formulati dal medesimo consiglio di presidenza.

6. Per le domande di trasferimento ad altra sede con le stesse funzioni esercitate, il consiglio di presidenza tiene conto anche di motivi di famiglia e di salute. In caso di parità di valutazione, prevale il concorrente con la maggiore anzianità di età.

7. Alla copertura dei posti di giudice presso le corti d'appello tributarie, rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il consiglio di presidenza provvede d'ufficio conferendo le relative funzioni ai giudici dei tribunali tributari della stessa regione, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, a partire da quello con maggiore anzianità di servizio e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità di età.

8. Alla copertura dei posti di giudice presso i tribunali tributari rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi per trasferimento si provvede con il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano per la prima volta alla nomina a giudice di tribunale tributario ».

ART. 10.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Durata dell'incarico e temporaneità della funzione »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I presidenti delle corti d'appello tributarie e dei tribunali tributari durano in carica non oltre cinque anni e alla scadenza sono nominati, anche in soprannumero, presidenti di sezione presso l'organo giurisdizionale di appartenenza. I medesimi possono concorrere per la nomina ad altro posto di presidente di corte d'appello o di tribunale dopo due anni dalla cessazione dell'incarico precedente »;

c) il comma 5 è abrogato.

ART. 11.

1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente:

« ART. 11-bis. — (*Titolo onorifico*). — 1. All'atto della cessazione dalla funzione o dall'incarico, può essere conferito al giudice tributario il titolo ufficiale onorifico inerente alla funzione o all'incarico immediatamente superiore ».

ART. 12.

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — (*Trattamento economico*). — 1. Il compenso fisso mensile spettante ai giudici delle corti d'appello tributarie e dei tribunali tributari è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, secondo criteri che tengano conto della qualifica, delle funzioni e, per i presidenti di corte d'appello e di tribunale, del numero delle sezioni in cui si articolano detti organi giurisdizionali.

2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile è determinato un compenso aggiuntivo per ciascun ricorso definito, anche se riunito con altri ricorsi, spettante a ciascun componente del collegio giudicante, tenendo conto dell'apporto dell'estensore della sentenza. Per i provvedimenti cautelari emessi in camera di consiglio, il compenso aggiuntivo è pari alla metà di quello determinato per ogni ricorso definito.

3. Per ogni presenza in udienza è dovuta un'indennità, il cui ammontare è determinato con il decreto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al comma 2.

4. Per i residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la corte d'appello o il tribunale, per l'intervento alle sedute della corte d'appello o del tribunale o di ogni altro organo collegiale spetta la liquidazione di un'indennità pari a un quarto del compenso spettante a ciascun componente del collegio giudicante per ogni ricorso definito, se la distanza tra i due comuni è inferiore ai quaranta chilometri, e pari a un terzo se la predetta distanza è superiore ai quaranta chilometri.

5. La liquidazione dei compensi è disposta dal dirigente responsabile della segreteria della corte d'appello o del tribunale, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.

6. I compensi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati ».

ART. 13.

1. All'articolo 15, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per comportamento negligente o scorretto particolarmente grave che denota l'inidoneità a svolgere diligentemente e proficuamente la funzione di giudice tributario ».

ART. 14.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I componenti del consiglio di presidenza eletti dai giudici tributari, che nel corso del quadriennio cessano per qualsiasi causa di farne parte, sono sostituiti per il restante periodo dal primo dei non eletti. Nel caso di cessazione di un componente eletto dal Parlamento, il presidente del consiglio di presidenza ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto, con richiesta di provvedere all'elezione del sostituto »;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. I componenti del consiglio per tutta la durata dell'incarico non possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli 9 e 10-bis.

2-ter. Per particolari esigenze connesse all'attività consiliare è disposto, per i componenti del consiglio di presidenza che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti, l'esonero dalle rispettive funzioni, per il periodo massimo di un anno, su richiesta del consiglio stesso ».

ART. 15.

1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. — (*Attribuzioni del presidente del consiglio di presidenza*). — 1. Il presidente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria:

a) indice le votazioni per l'elezione dei componenti giudici tributari;

b) richiede ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei de-

putati di provvedere alla elezione dei componenti di rispettiva designazione;

c) convoca e presiede il consiglio;

d) in caso di assenza o impedimento, è sostituito da uno dei vicepresidenti e, nel caso di presenza di entrambi i vicepresidenti, da quello eletto tra i componenti di designazione parlamentare ovvero, se entrambi di designazione parlamentare o entrambi eletti dai giudici tributari, da quello nominato vicepresidente con il maggiore numero di voti e, in caso di parità, da quello che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione a componente del consiglio di presidenza ».

2. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: « e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita » sono soppresse.

ART. 16.

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , avvalendosi dell'ufficio studi e documentazione di cui all'articolo 29-ter »;

b) alla lettera m-bis), le parole: « componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale » sono sostituite dalle seguenti: « presidenti di sezione, vicepresidenti e giudici presso altra corte d'appello tributaria o sezione staccata e di presidenti di sezione, vicepresidenti e giudici presso altro tribunale tributario » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per lo stesso periodo possono essere applicati presso le corti d'appello tributarie i presidenti di sezione, i vicepresidenti e i giudici dei tribunali tributari in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4 e 5 ».

ART. 17.

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: « dal componente che lo sostituisce » sono sostituite dalle seguenti: « dal vicepresidente secondo quanto previsto dall'articolo 18-*bis*, comma 1, lettera *d*) ».

ART. 18.

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « sette ».

ART. 19.

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — (*Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza*). — 1. I componenti del consiglio di presidenza eletti dai giudici tributari sono esonerati dalle funzioni proprie di giudice tributario conservando la titolarità dell'ufficio.

2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta il compenso fisso mensile pari al compenso fisso più elevato spettante ai presidenti di corte d'appello tributaria o di tribunale tributario.

3. Ai componenti del consiglio di presidenza è attribuita un'indennità per ogni seduta, nonché, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per seduta e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità sono determinati dal consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità, di cui all'articolo 29-*bis* ».

ART. 20.

1. All'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,

n. 545, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il consiglio di presidenza adotta il regolamento di amministrazione e contabilità, con il quale sono disciplinate la gestione delle risorse finanziarie e le relative modalità ».

ART. 21.

1. Nel capo III del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo l'articolo 29-bis è aggiunto il seguente:

« ART. 29-ter. — (*Ufficio studi e documentazione del consiglio di presidenza*). — 1. Presso il consiglio di presidenza è istituito un ufficio studi e documentazione con i seguenti compiti:

a) curare l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;

b) organizzare, anche d'intesa con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze e in convenzione anche con altri enti, convegni, incontri e seminari di studio fra i giudici tributari al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli incontri e seminari di studio sono definiti dal consiglio, che nomina anche i coordinatori e i relatori;

c) fornire gli elementi per la redazione della relazione annuale sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria.

2. L'ufficio è diretto da un giudice tributario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e che eserciti le funzioni di presidente di sezione di corte d'appello tributaria o di tribunale tributario. All'ufficio sono addetti giudici tributari, in numero complessivamente non superiore a cinque unità.

3. All'assegnazione dei giudici tributari addetti all'ufficio provvede, con il loro consenso, il consiglio di presidenza, che a tal fine provvede alla determinazione dei relativi criteri di scelta.

4. I giudici tributari addetti all'ufficio sono esonerati dall'attività giudicante e il loro trattamento economico è ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quello più elevato corrisposto nello stesso periodo al giudice con pari qualifica dell'organo giurisdizionale di appartenenza ».

ART. 22.

1. L'articolo 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

« ART. 30. — (*Ufficio di segreteria del consiglio di presidenza*). — 1. Il consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria, al quale sono assegnati un dirigente generale, tre dirigenti, nonché funzionari e impiegati di diversi livelli e profili professionali, appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi di giurisdizione tributaria di cui all'articolo 38, nei limiti fissati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri.

2. L'ufficio di segreteria è posto alle dirette dipendenze del comitato di presidenza del consiglio, composto dal presidente, dai vicepresidenti e da due componenti eletti dal consiglio stesso.

3. L'assegnazione di dirigenti, funzionari e impiegati all'ufficio di segreteria deve essere preventivamente approvata dal consiglio. La revoca di detta assegnazione può essere richiesta e, in ogni caso, deve essere approvata dal consiglio.

4. Con apposito regolamento il consiglio disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio ».

ART. 23.

1. L'articolo 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — (*Personale addetto agli uffici di segreteria*). — 1. Agli uffici di segreteria delle corti d'appello tributarie e dei tribunali tributari sono addetti i di-

pendenti appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria di cui all'articolo 38 ».

ART. 24.

1. All'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: « Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ».

ART. 25.

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato.

ART. 26.

1. L'articolo 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

« ART. 36. — (*Ufficio centrale del contenzioso tributario*). — 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio centrale del contenzioso tributario, che provvede alla gestione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria, svolgendo le seguenti funzioni:

a) curare tutta l'attività relativa alle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e della Presidenza del consiglio dei ministri prevista dal presente decreto;

b) effettuare ispezioni, verifiche e indagini per l'esercizio dell'alta sorveglianza del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 29 e per l'esercizio dell'azione disciplinare di cui all'articolo 16;

c) provvedere alla gestione automatizzata delle attività degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria e delle rilevazioni statistiche sul-

l'andamento dei processi, comprese la formazione e la tenuta dei ruoli;

d) curare la gestione dell'ufficio del massimario, nonché la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria, sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti degli stessi;

e) segnalare al Ministro dell'economia e delle finanze e ai direttori delle Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane le questioni sulle quali si registra un univoco orientamento giurisprudenziale e le questioni di particolare importanza sulle quali non vi è un univoco orientamento giurisprudenziale;

f) provvedere all'amministrazione del personale inquadrato nel ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria;

g) curare, d'intesa con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, corsi di aggiornamento per il personale di cui all'articolo 38.

2. All'ufficio centrale del contenzioso tributario sono assegnati dirigenti, funzionari ed impiegati dei diversi livelli e profili professionali appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria di cui all'articolo 38, nei limiti fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

ART. 27.

1. L'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 37. — *(Direttore dell'ufficio centrale del contenzioso tributario)*. — 1. Il direttore dell'ufficio centrale del contenzioso tributario è scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato o dirigenti di prima fascia delle amministrazioni dello Stato, che

svolgono o abbiano svolto funzioni di giudice tributario.

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.

4. Al direttore compete un'indennità di funzione non eccedente il trattamento onnicomprensivo spettante ai capi dipartimento della Presidenza del consiglio dei ministri.

5. Il direttore è collocato fuori dal ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza ed è sospeso dalla funzione che svolge presso il tribunale tributario o la corte d'appello tributaria ».

ART. 28.

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — *(Ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria).* — 1. È istituito il ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria, inquadrato nell'ufficio centrale del contenzioso tributario.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di presidenza, sono determinati il numero complessivo dei dirigenti, funzionari e impiegati dei diversi livelli e profili professionali inquadrati nel ruolo unico, nonché il contingente da destinare a ogni organo della giurisdizione tributaria.

3. Nel ruolo unico sono inquadrati il personale dell'ufficio di segreteria del consiglio di presidenza e il personale addetto al funzionamento dell'ufficio centrale del contenzioso tributario.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate ogni anno le variazioni da apportare alla dotazione organica degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria,

in relazione alle variazioni del numero delle sezioni ».

ART. 29.

1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: « La direzione centrale di cui all'articolo 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all'articolo 36, » sono sostituite dalle seguenti: « L'ufficio centrale del contenzioso tributario ».

ART. 30.

1. L'articolo 40 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

« ART. 40. — (*Ufficio del massimario*). —
1. È istituito presso ogni corte d'appello tributaria un ufficio del massimario che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e dei tribunali tributari aventi sede nella circoscrizione.

2. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sentito l'ufficio centrale del contenzioso tributario, assegna a ciascun ufficio del massimario giudici tributari in numero variabile da due a cinque, in ragione del numero delle sezioni funzionanti della corte d'appello tributaria e dei tribunali tributari della stessa regione e del numero delle decisioni assunte.

3. I giudici tributari addetti all'ufficio del massimario sono esonerati dalle funzioni proprie, conservando la titolarità delle funzioni ricoperte e il relativo trattamento economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a quella più elevata, ridotta di un quarto, corrisposta nello stesso periodo al giudice tributario con pari funzioni dell'organo giurisdizionale di appartenenza.

4. Alle esigenze di personale dell'ufficio del massimario si provvede nell'ambito del ruolo unico di cui all'articolo 38.

5. L'ufficio centrale del contenzioso tributario, sentito il consiglio di presidenza

della giustizia tributaria, disciplina, con apposito regolamento, le modalità di raccolta delle decisioni, i tempi della massimizzazione, nonché l'alimentazione del massimario centrale utilizzabile da tutti i giudici tributari e la trasmissione alla banca dati del servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al quale gli organi di giurisdizione tributaria sono collegati ».

ART. 31.

1. Gli articoli 41 e 44-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono abrogati.

ART. 32.

1. La tabella E allegata al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituita dalla tabella E di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

2. Le tabelle C, D ed F allegate al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono abrogate.

ART. 33.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, le parole: « e il contributo per il Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « , il contributo per il Servizio sanitario nazionale e il contributo previdenziale ».

ART. 34.

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la controversia ha per oggetto un contributo previdenziale, è competente per territorio il tribunale tributario del luogo in cui ha sede l'ufficio provinciale dell'ente previdenziale ».

ART. 35.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Non è ammesso il giuramento ».

ART. 36.

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero l'ente previdenziale in caso di controversia avente ad oggetto il contributo previdenziale ».

ART. 37.

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

« *i*) ogni altro atto rientrante nell'oggetto delle controversie di cui all'articolo 2 ».

ART. 38.

1. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è inserito il seguente:

« ART. 21-bis. — (*Contributo unificato*).
— 1. È istituito per ciascun ricorso un contributo unificato di euro 30 per le controversie di valore inferiore ad euro 2.582, di euro 100 per le controversie di valore superiore ad euro 2.582 e inferiore ad euro 6.000, di euro 150 per le controversie di valore superiore ad euro 6.000 e inferiore ad euro 10.000, di euro 200 per le controversie di valore superiore ad euro 10.000.

2. Le modalità di corresponsione del contributo sono fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

ART. 39.

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché copia dell'attestazione del versamento del contributo unificato».

ART. 40.

1. All'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «a norma del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge».

ART. 41.

1. Entro il 31 dicembre 2009, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria e l'ufficio centrale del contenzioso tributario, verificati i flussi delle pendenze e delle sopravvenienze dei ricorsi, nonché il numero delle decisioni assunte da ciascun organo di giurisdizione tributaria, individuano e propongono le variazioni da apportare al numero delle sezioni, agli organici dei giudici e al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle proposte di cui al comma 1, provvede, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con distinti decreti alle variazioni ritenute necessarie.

3. In via transitoria, sono inseriti nel ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria tutti i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il consiglio di presidenza e presso gli organi della giurisdizione tributaria.

4. Contestualmente all'adozione dei decreti di cui al comma 2 è individuato, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, l'organico del personale

del consiglio di presidenza e dell'ufficio centrale del contenzioso tributario.

5. In via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è individuato il personale necessario al funzionamento dell'ufficio centrale per il contenzioso tributario.

6. In via transitoria, i giudici tributari in servizio presso le commissioni tributarie provinciali e regionali non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, sono confermati fino alla cessazione dell'incarico, nelle medesime funzioni, presso i tribunali tributari e le corti d'appello tributarie.

ART. 42.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri — ufficio centrale del contenzioso tributario, con contestuale soppressione del corrispettivo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo di cui al comma 1 è determinato in misura pari all'onere economico sostenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze per il funzionamento della giustizia tributaria nell'anno 2008, aumentato del 40 per cento per il primo anno e del 50 per cento per il secondo anno, nonché agli oneri sostenuti nell'anno di entrata in vigore della presente legge per il personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'istituzione del contributo unificato di cui all'articolo 21-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, introdotto dall'articolo 38 della presente legge.

ALLEGATO 1

(articolo 32)

« TABELLA E

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
PER LA NOMINA A GIUDICE TRIBUTARIO

Titoli accademici o di studio

Idoneità in concorso universitario per professore ordinario o associato in materie giuridiche ed economiche, superamento di concorso di secondo grado per l'accesso alle magistrature, superamento dell'esame per l'iscrizione agli albi per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori	punti 4
Dottorato, ricercatore, libero docente in materie giuridiche ed economiche	» 3,50
Abilitazione all'insegnamento in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragioneristiche	» 3
Abilitazione avvocato o dottore commercialista	» 3

Titoli di servizio

PUNTEGGIO PER ANNO O FRAZIONE D'ANNO SUPERIORE A SEI MESI

A) 1. Uditore giudiziario	punti 0,50
2. Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, in servizio o a riposo:	
per i primi 10 anni di servizio	» 1
da 11 a 20 anni	» 2
per ogni anno successivo	» 3
B) Attività professionali	
Effettivo esercizio della professione di avvocato dello Stato, avvocato, notaio, dottore commercialista, ragioniere commercialista laureato in giurisprudenza o in economia e commercio:	
per i primi cinque anni di servizio	» 0,50

da 6 a 10 anni	» 1
da 11 a 20 anni	» 1,50
Insegnamento in materie giuridiche o economiche o tecnico-ragioneristiche; effettivo servizio come dipendente dello Stato o di altra pubblica amministrazione in qualifiche per le quali è richiesta la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio:	
per i primi 5 anni di servizio	punti 0,50
da 6 a 10 anni	» 0,75
da 11 a 20 anni	» 1,40
per ogni anno successivo	» 2
Effettivo servizio come dipendente dello Stato o di altra pubblica amministrazione con la qualifica di dirigente generale o apicale: per ogni anno	
	» 2
Attività di ricercatore di ruolo o professore a contratto in discipline giuridiche o economiche in università statali o abilitate al rilascio del titolo di laurea:	
per i primi 5 anni di servizio	» 0,50
da 6 a 10 anni	» 1
da 11 a 20 anni	» 1,50
per ogni anno successivo	» 2,50
Attività di professore associato, straordinario, ordinario o stabilizzato in materie giuridiche ed economiche in università statali o abilitate al rilascio del titolo di laurea:	
per i primi dieci anni di servizio	» 1
da 11 a 20 anni	» 2
per ogni anno successivo	» 3
Effettivo esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale non laureato in giurisprudenza, in economia e commercio o equiparate:	
per i primi 5 anni di servizio	» 0,30
da 6 a 10 anni	» 0,60
da 11 a 20 anni	» 1,30
per ogni anno successivo	» 1,80
Attività di ingegnere, architetto, dottore in agraria, iscritti nei rispettivi albi professionali:	
per i primi 5 anni di servizio	» 0,25
da 6 a 10 anni	» 0,50

da 11 a 20 anni	» 1,25
per ogni anno successivo	» 1,75
Servizio effettivo prestato, nelle qualifiche per le quali è richiesta la laurea, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, le Agenzie delle entrate e delle dogane, il Servizio consultivo e ispettivo tributario del Ministero dell'economia e delle finanze (SECIT), nonché presso i servizi tributari delle regioni e degli enti locali:	
per i primi 5 anni di servizio	punti 0,50
da 6 a 10 anni	» 1
da 11 a 20 anni	» 1,50
per ogni anno successivo	» 2
Servizio effettivo prestato come dirigente presso il Ministero dell'economia e delle finanze, le Agenzie delle entrate e delle dogane, il SECIT:	
per ogni anno	» 2,50
Servizio effettivo prestato come dirigente generale presso il Ministero dell'economia e delle finanze, le Agenzie delle entrate e delle dogane, il SECIT:	
per ogni anno	» 3
Ufficiali del Corpo della guardia di finanza, per ogni anno di servizio effettivo prima della nomina a colonnello	» 0,75
Ufficiali del Corpo della guardia di finanza, per ogni anno di servizio effettivo quale colonnello e generale di brigata	» 1,75
Ufficiali del Corpo della guardia di finanza, per ogni anno di servizio effettivo nella qualifica di generale divisione e di corpo d'armata	» 2,75

N.B. — I punteggi di servizio delle previsioni di cui alle lettere A) e B) non sono cumulabili tra loro ove riferiti al medesimo periodo ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,78



16PDL0015970